## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL COMUNE DI COLLECCHIO

# COMUNE DI COLLECCHIO (Provincia di Parma)



## N. ATTO 50 ANNO 2015

## SEDUTA DEL 21/04/2015 ORE 14:30

**OGGETTO:** 

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COLLECCHIO E L'ASSOCIAZIONE RESCUE DOGS DI SORAGNA (PR) PER IL SERVIZIO DI CATTURA DEI CANI RANDAGI E VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E SOCCORSO ANIMALI D'AFFEZIONE RANDAGI O VAGANTI FERITI SULLE STRADE - ANNO 2015

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
BIANCHI PAOLO	X	
DODI GIAN CARLO	X	
AMADASI ELISA		X
BOSELLI MARCO	X	
DONDI SILVIA	X	
LEVATI ELENA	X	

L'ANNO DUEMILAQUINDICI IL GIORNO VENTUNO DEL MESE DI APRILE ALLE ORE 14:30 NELLA SEDE COMUNALE, IN SEGUITO A CONVOCAZIONE DISPOSTA DAL IL SINDACO, SI È RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE. ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI IL SINDACO PAOLO BIANCHI ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRAINDICATO, ASSISTE IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ADOLFO GIUSEPPE DINO.

Copia agli Uffici: in data con allegati: e.p.c.:

**OGGETTO**: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COLLECCHIO E L'ASSOCIAZIONE RESCUE DOGS DI SORAGNA (PR) PER IL SERVIZIO DI CATTURA DEI CANI RANDAGI E VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E SOCCORSO ANIMALI D'AFFEZIONE RANDAGI O VAGANTI FERITI SULLE STRADE - ANNO 2015

#### LA GIUNTA COMUNALE

#### PREMESSO CHE

- la legge n. 281 del 14/08/1991 e s.m.i. "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione dal randagismo" promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 27/2000 e s.m.i. "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", recependo la sopracitata normativa, ha individuato con precisione le competenze istituzionali del comune in materia di tutela e di controllo della popolazione canina e felina al fine di prevenirne il randagismo;
- in particolare, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) della citata LR, è di competenza dei comuni istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste;
- la Legge n. 120 del 28.07.2010 di modifica ed integrazione della D.Lgs 285/1992 "Codice della Strada", recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, in particolare rendendo obbligatorio soccorrere gli animali vittime di incidenti stradali, e, nel caso in cui l'incidente stradale coinvolga cani e gatti, il Comune sul cui territorio si è verificato il sinistro, si dovrà far carico del soccorso dell'animale, inteso come trasporto e cure veterinarie, qualora non si risalga ad un proprietario;

CONSIDERATO che l'art. 14 della L.R. 27/2000 prevede che i servizi per il controllo della popolazione canina, istituiti dai Comuni con il coordinamento della Provincia, siano dotati di personale, eventualmente messo a disposizione anche dalle Associazioni di volontariato citate, appositamente addestrato, in possesso delle qualifiche necessarie e formato tramite i corsi previsti all'art. 3 della legge stessa;

#### CONSIDERATO che:

- le operazioni di cattura devono necessariamente essere eseguite da personale con idonea preparazione all'approccio con i cani sia per evitare la possibilità di ricevere morsi da animali potenzialmente pericolosi, perché aggressivi o spaventati, sia per non rischiare di ferire l'animale stesso con tecniche e attrezzi di cattura improvvisati;
- il personale incaricato deve dare la propria reperibilità senza limiti di orario, onde poter intervenire tempestivamente, in caso di necessità;

DATO ATTO dell'assenza di personale interno all'amministrazione espressamente incaricato per effettuare il servizio di tutela e controllo della popolazione canina con particolare riferimento alla prevenzione del randagismo;

RICHIAMATA la DGC n. 195 del 18.12.2012 con cui veniva stipulata la convenzione tra il Comune di Collecchio e l'Associazione Federazione Italiana della Caccia per il servizio di cattura dei cani randagi per il triennio 2013-2015, con scadenza naturale prevista per il 31.12.2015;

CONSIDERATO CHE con nota del 29.01.2015 Prot. n. 1178 è stata comunicata all'Associazione Federazione Italiana della Caccia, ai sensi dell'art. 6 della citata convenzione, la risoluzione

anticipata richiamando la necessità, alla luce delle varie disposizioni legislative che regolamentano tale materia, di attivare un servizio sempre più articolato, che preveda anche l'organizzazione di una custodia temporanea e l'impostazione di un pronto servizio di reperibilità e pronto soccorso per gli animali incidentati per tutte le 24 ore giornaliere;

RITENUTO di affidare le prestazioni in oggetto ad associazione in grado di garantire un servizio 24 ore su 24 per la cattura di animali vaganti oltre che ad essere disponibile a prestare soccorso stradale agli animali feriti con utilizzo di mezzi idonei, così come previsto dal nuovo Codice della Strada (art. 31 della legge 29 luglio 2010, n. 120);

## ACCERTATO che l'Associazione Rescue Dogs:

- è individuata tra le Associazioni animaliste, come previsto dall'art. 1, comma 2 della L.R. 27/2000;
- annovera tra i propri soci volontari persone fornite di giusta formazione per operatore per una corretta gestione tecnica dei servizi di controllo e cura della popolazione canina;
- è disponibile ed opportunamente attrezzata per il primo soccorso per animali di affezione randagi o vaganti feriti a seguito di incidenti stradali e per il loro trasporto presso una clinica veterinaria;
- collabora, con piena soddisfazione degli enti interessati, con diversi comuni del territorio;

DATO ATTO che le parti hanno convenuto di prevedere per l'intera durata della convenzione un contributo omnicomprensivo a titolo di sostegno per le attività svolte pari ad € 6.000,00, suddivisi indicativamente in € 3.500,00 per cattura e restituzione cani, interventi su animali domestici feriti incidentati, comprensiva delle eventuali spese sanitarie veterinarie per un tetto massimo di € 2500,00, da liquidare secondo le modalità previste in convenzione;

RITENUTO di approvare quindi lo schema di convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

#### VISTE:

- la Legge 14.08.1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- la L.R. 07.04.2000, n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina";
- la L.R. 17.02.2005, n. 5 "Norme a tutela del benessere animale";
- la Legge 11 Agosto 1991, n. 266 "legge quadro sul volontariato", riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia, civile e culturale individuata dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- in particolare l'art. 4 co. 7 del DL 95/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" modificato e convertito in legge 135/2012, in base al quale, fra le altre cose, è ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e dell'art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di delibera in esame, rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000);

### CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione da stipulare con l'Associazione Rescue Dogs di Soragna (PR) per la cattura di cani randagi e vaganti ed il recupero degli animali incidentati presenti sul territorio comunale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare mandato al Dirigente Urbanistica Edilizia Ambiente Attività Produttive, Dott. Arch. Claudio Nemorini, per la sottoscrizione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 107 c. 3 lett. C) del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- 3) di demandare al Responsabile del Servizio competente l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione di quanto previsto nell'accordo suddetto;
- 4) di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000 e s.m.i.).

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco Paolo Bianchi Il Segretario Comunale dott. Adolfo Giuseppe Dino